

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CONSOLI, MIANA, MARGHERI, CALICE,
CANNATA, ANTONIAZZI, URBANI, BAIARDI, POLLIDORO, PETRARA,
VOLPONI, FELICETTI e JANNONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1984

Misure per agevolare la formazione di cooperative tra lavoratori per l'esercizio di attività produttive

ONOREVOLI SENATORI. — Nel lontano novembre 1982 l'allora Ministro dell'industria, senatore Marcora, presentava al Parlamento il disegno di legge « Misure a salvaguardia dei livelli di occupazione » relativo al sostegno per la formazione di cooperative fra lavoratori delle imprese in crisi. Si trattava di un provvedimento che intendeva rispondere — secondo le parole usate dal proponente — a tre esigenze fondamentali: « partecipazione alla gestione della ricchezza del fattore lavoro », « salvaguardia di una giusta dimensione imprenditoriale tra la grande e la piccola impresa », « recupero di manodopera altrimenti non utilizzabile, sottraendola alla mera assistenza ». La proposta del senatore Marcora non si è concretizzata anche per la fine anticipata della legislatura, ma ha determinato un dibattito ricco e complesso, che ha in primo piano un tema affascinante quale quello dell'autogestione, ed ha suscitato attese, sicchè sono sorte molte iniziative le quali tuttavia non

hanno potuto godere del necessario sostegno.

Nella presente legislatura si è dovuta registrare un'iniziale assenza di sensibilità da parte del Governo in questa materia. E soltanto dopo che per iniziativa dei comunisti la questione è stata riproposta con la presentazione alla Camera — con il fine dichiarato di provocare una ripresa di attenzione su questo problema — del testo originario della proposta Marcora, sono venute altre proposte nei due rami del Parlamento da parte di diverse forze politiche e una proposta del Governo. Sono ripresi quindi il dibattito e l'interesse sulla questione e paiono delinearsi le condizioni per una traduzione pratica, sempre più necessaria ed urgente.

Con il presente disegno di legge, onorevoli colleghi, intendiamo contribuire a questo sforzo di definizione di una legislazione di sostegno alla decisione dei lavoratori di

gestire imprese in forma cooperativa, allargando però l'ottica dell'intervento. Questa esigenza di allargare l'ottica dell'intervento — cioè di non limitarlo soltanto ai lavoratori delle imprese industriali in crisi — discende dalla consapevolezza di due ordini di problemi che un'organica politica di superamento della crisi verso uno sviluppo fondato su basi diverse presuppone. Il primo di questi problemi è il valore decisivo che può avere quello che è stato chiamato il « terzo settore » dell'economia e cioè le forme cooperative ed associative. Occorre prendere coscienza che, rispetto alle potenzialità che questo settore ha, gli strumenti della politica di promozione e di sostegno sono del tutto inadeguati e che necessita quindi una revisione organica di questi strumenti. Il secondo problema è che la definizione di una nuova politica industriale, ispirata da una rinnovata concezione programmatica più che da interventi frammentari all'insegna del neoliberismo all'italiana, deve essere capace in particolare di combinare interventi di salvataggio a interventi di promozione industriale. In caso contrario non si è in grado di determinare le condizioni di qualificazione e di sviluppo dell'apparato produttivo del nostro paese adeguate a reggere alle sfide che la terza rivoluzione industriale in atto ci pone e non si è in grado di costruire risposte credibili al problema sempre più drammatico, in questa fase della vicenda del nostro paese, dell'occupazione.

Di conseguenza, come si evince dall'articolo, la nostra proposta prevede misure di sostegno per tutte le cooperative di produzione e lavoro, costituite tra lavoratori. Naturalmente, per tener conto sia del problema specifico che era oggetto della proposta del senatore Marcora e delle esperienze concrete che ne sono derivate, si prevede una priorità nell'accesso alle misure di sostegno per le cooperative costituite tra lavoratori delle aziende in crisi. Tale priorità è prevista anche per le cooperative costituite da lavoratori delle regioni meridionali, per l'ovvia considerazione che in queste aree del paese è più drammatico il problema dell'occupazione e più richiesto è il sostegno

allo sviluppo di una nuova imprenditorialità.

Per quanto riguarda le misure di sostegno il disegno di legge prevede:

a) contributi in conto esercizio e contributi a fondo perduto da concedere attingendo ad un apposito fondo da creare presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) la costituzione di una società finanziaria unica, costituita tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, gli enti cooperativi e le società ordinarie a partecipazione cooperativa loro aderenti, gli strumenti di promozione industriale delle partecipazioni statali e le finanziarie collegate alla CASMEZ, ed aperta alla partecipazione di altri enti economici che abbiano natura di enti pubblici o di diritto pubblico. Il ruolo di questa finanziaria è quello di prestare assistenza finanziaria, tecnica ed organizzativa alle cooperative costituite dai lavoratori, per venire incontro all'esigenza obiettiva di una crescita della loro capacità imprenditoriale.

Si prevede inoltre, per l'erogazione delle misure di sostegno, un meccanismo che comporta: un parere motivato della Regione, nella cui area ricade la cooperativa che richiede i contributi, sulla validità dell'iniziativa; l'affidamento dell'istruttoria tecnica alla sezione speciale per il credito cooperativo della Banca nazionale del lavoro; la costituzione di un comitato costituito da rappresentanti dei Ministeri dell'industria, del bilancio, del tesoro, del lavoro e delle partecipazioni statali e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni cooperative, che ha il compito di proporre al Ministero dell'industria la concessione dei benefici previsti.

Infine, proprio perchè l'area dell'intervento è più articolata e più vasta di quella considerata dall'originaria proposta Marcora, si prevede un maggiore impegno finanziario dello Stato.

Queste caratteristiche del disegno di legge ci fanno ritenere che troverà interesse e disponibilità da parte dei colleghi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge, secondo le modalità indicate negli articoli successivi, le cooperative di produzione e lavoro, costituite tra lavoratori, che abbiano i seguenti requisiti:

- a) abbiano lo scopo di salvaguardare e/o incrementare l'occupazione;
- b) siano rette e disciplinate dai principi della mutualità;
- c) siano iscritte nei registri delle prefetture o nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

A dette cooperative, in deroga all'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, gli elementi tecnici ed amministrativi possono partecipare come soci anche in misura superiore al 12 per cento.

Costituisce titolo di priorità nell'accesso ai benefici previsti dalla presente legge il fatto che dette cooperative siano costituite:

- 1) tra lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni da imprese in crisi, per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787 e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, oppure dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure licenziati in conseguenza di cessazione dell'attività dell'impresa, ferma restando la possibilità di partecipazione di altri soci lavoratori, con il fine di acquistare e/o affittare le aziende o alcuni beni delle stesse, interessate alle si-

tuazioni di crisi, o di dare vita ad attività imprenditoriali sostitutive di tipo industriale o di servizi alla produzione;

2) tra lavoratori dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o tra lavoratori di aree interessate a processi di crisi industriale o di riduzione dei livelli occupazionali, che abbiano il fine di dare vita a nuove attività imprenditoriali di tipo industriale o di servizi alla produzione.

Art. 2.

Ciascun socio delle cooperative di cui all'articolo precedente è obbligato a sottoscrivere, in deroga alle leggi vigenti, una quota non inferiore a 6 milioni di lire, di cui almeno 2 milioni interamente versati all'atto della costituzione e la residua parte mediante conferimento dei crediti derivanti dall'indennità di fine rapporto, se ne ricorrono le condizioni, o in danaro entro i due anni successivi.

I soci possono effettuare conferimenti in denaro o di crediti anche superiori al limite massimo consentito dalle leggi vigenti per la sottoscrizione del capitale sociale nelle società cooperative. In tale ipotesi hanno diritto, sulla parte della quota eccedente, ad un dividendo privilegiato ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

Art. 3.

È autorizzata, anche in deroga ai divieti di legge e di statuto, la costituzione di una società finanziaria per azioni di interesse pubblico ed a carattere nazionale tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, gli enti cooperativi e le società ordinarie a partecipazione cooperativa loro aderenti, l'IRI e l'ENI tramite le finanziarie di promozione SPI ed INDENI, la FIME e l'INSUD.

Alla sottoscrizione del capitale sociale della società finanziaria e dei successivi aumen-

ti possono concorrere — in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale — altri enti cooperativi, enti pubblici, enti economici finanziari ed istituti di credito e di assicurazione, che abbiano natura di enti pubblici o di diritto pubblico.

Tale società finanziaria ha le seguenti finalità:

a) concorrere alla formazione di società per azioni con cooperative di produzione e lavoro, di cui alla presente legge. Tali partecipazioni avranno durata temporanea e saranno riscattabili con modalità da stabilirsi nei patti parasociali;

b) prestare assistenza finanziaria, tecnica ed organizzativa a favore delle società cui partecipa;

c) prestare servizi di assistenza tecnica ed organizzativa a favore delle società cooperative di produzione e lavoro che ne facciano richiesta, previa stipula di apposite convenzioni.

Il bilancio annuale della società finanziaria chiuso al 30 giugno di ogni anno, certificato da una società di revisione autorizzata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione del collegio sindacale e dai bilanci delle società cui partecipa, deve essere presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'approvazione, entro il 31 ottobre successivo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina il presidente ed un membro supplente del collegio sindacale della società finanziaria di cui al presente articolo.

Sono estese alla società finanziaria le esenzioni e le agevolazioni previste dalle leggi vigenti a favore degli enti cooperativi.

Art. 4.

È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un « fondo speciale per gli interventi a favore dell'occupazione » avente amministrazione

autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Il fondo di cui al comma precedente è destinato alla concessione alle cooperative, di cui all'articolo 1 della presente legge, ivi comprese le società di cui alla lettera a) del comma terzo dell'articolo 3 della presente legge, di contributi in conto esercizio e di contributi a fondo perduto non eccedenti la misura di quattro volte l'ammontare del capitale sociale sottoscritto.

Per agevolare la costituzione e l'attività della società finanziaria per azioni di interesse pubblico, di cui all'articolo 3 della presente legge, dal fondo di cui al primo comma del presente articolo sarà fatta attribuzione di una dotazione di lire 10 miliardi.

Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, compresa la dotazione alla società finanziaria di interesse pubblico di cui al precedente comma, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 5.

Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale — CIPI — determina, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le direttive ed i requisiti minimi, con riferimento al numero dei dipendenti di ciascuna cooperativa, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nonché per il coordinamento con ogni altra agevolazione alle iniziative industriali prevista da leggi dello Stato e delle Regioni.

Le cooperative di cui all'articolo 1 della presente legge, direttamente o tramite la società finanziaria di cui all'articolo 3, richiedono il contributo, di cui all'articolo 4, con domanda alla quale deve essere allegata una relazione sull'iniziativa intrapresa per la verifica della convenienza dei progetti di investimento sotto i profili tecnico, economico e finanziario.

Copia della domanda e della relazione previste dal comma precedente deve essere

contemporaneamente trasmessa alla Regione nel cui territorio è avviata l'iniziativa affinché esprima entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento il proprio parere motivato sulla validità imprenditoriale dell'iniziativa stessa.

Art. 6.

Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta di un comitato composto:

a) dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un sottosegretario delegato, che lo presiede;

b) dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) da un dirigente ciascuno per il Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il Ministero del tesoro, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il Ministero delle partecipazioni statali;

d) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designato unitariamente dalle stesse;

e) da un rappresentante di ognuna delle associazioni nazionali di cui all'articolo 3;

f) da due esperti designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Sono designati supplenti per i membri di cui alle lettere b) e c).

Il comitato di cui al primo comma è assistito da una segreteria istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per le esigenze di funzionamento della segreteria di cui al precedente comma il limite numerico di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è elevato di dieci unità.

Il comitato di cui al primo comma propone la concessione delle agevolazioni previste

previa istruttoria tecnica della sezione speciale per il credito alle cooperative istituita presso la Banca nazionale del lavoro.

Art. 7.

La detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, è maggiorata, per le cooperative di cui all'articolo 1 operanti nei territori economicamente depressi, da individuarsi dal Comitato interministeriale per la politica industriale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un importo pari al quattro per cento della base imponibile risultante dalle fatture e dalle bollette doganali relative ad ordinativi emessi nello stesso periodo per gli acquisti e per le importazioni di beni materiali ammortizzabili di nuova produzione, ad eccezione di immobili, afferenti all'esercizio delle industrie manifatturiere ed estrattive, di cui ai gruppi da IV a XV della tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze del 29 ottobre 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 dell'8 novembre 1974.

La maggiore detrazione di cui al comma precedente è ammessa a condizione che essa sia indicata distintamente nelle annotazioni di liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

L'onere derivante dalla maggiore detrazione di cui al secondo comma è a carico del fondo previsto dall'articolo 4, che verserà l'importo relativo alla Tesoreria dello Stato secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Art. 8.

La sezione speciale per il credito alle cooperative istituita presso la Banca nazionale del lavoro darà comunicazione al Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei finanziamenti deliberati a favore delle cooperative di cui all'articolo 1.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il comitato di cui all'articolo 6, può integrare il fondo di dotazione della sezione speciale indicata nel primo comma del presente articolo avvalendosi delle disponibilità del fondo istituito dall'articolo 4. L'ammontare delle integrazioni non può superare complessivamente il 25 per cento delle disponibilità del fondo stesso.

Art. 9.

Al fondo di cui al precedente articolo 4 è conferita la somma di lire 200 miliardi.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1984, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Fondo investimenti ed occupazione ».

Agli ulteriori conferimenti al fondo di cui al precedente articolo 4 per gli anni successivi, si provvederà in sede di utilizzo degli speciali accantonamenti preordinati per interventi nel campo degli investimenti e dell'occupazione o, in mancanza di tali accantonamenti, attraverso apposite disposizioni da inserire nella legge finanziaria.

I conferimenti di cui al precedente articolo affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'articolo 1223, lettera *b*), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

Gli ordini di pagamento sono emessi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed è applicabile anche alle cooperative costituite prima della sua entrata in vigore.

Tali cooperative, se hanno attuato le iniziative di cui all'articolo 1, possono usufruire dei benefici della presente legge a condizione che le iniziative stesse siano state attuate successivamente al 31 dicembre 1982 e che siano ratificate secondo le procedure previste dal precedente articolo 5.